

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2064

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 2933)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 gennaio 1997*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1996, N. 644*All'articolo 1:*

al comma 1, dopo le parole: «suddette amministrazioni centrali dello Stato» *sono inserite le seguenti:* «prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Snellimento dei procedimenti*). - 1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo disciplina le procedure ed i termini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi comunitari da parte delle amministrazioni interessate, nonché della riprogrammazione degli interventi non realizzati dalle stesse nei termini prestabiliti.

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi contemporaneamente alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed al Consiglio di Stato, che esprimono il rispettivo parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento è adottato anche in assenza del suddetto parere».

Al titolo del decreto-legge, le parole: «in scadenza al 31 dicembre 1996» *sono soppresse.*

Decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria relativi a programmi in scadenza alla data del 31 dicembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, con riferimento agli interventi di politica comunitaria finanziati dai Fondi strutturali, la quota di saldo del contributo comunitario relativa all'ultima annualità del programma e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle suddette ammi-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria

Articolo 1.

(Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, con riferimento agli interventi di politica comunitaria finanziati dai Fondi strutturali, la quota di saldo del contributo comunitario relativa all'ultima annualità del programma e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle suddette ammi-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nistrazioni centrali dello Stato, in base allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1996.

2. Per le erogazioni di cui al comma 1 il predetto Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. Le somme anticipate dallo stesso Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che saranno disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo dei programmi di cui al comma 1, a seguito della presentazione ai servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte delle amministrazioni competenti.

4. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, saranno attivate, dalle amministrazioni centrali responsabili, le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo stesso.

5. Eventuali maggiori o minori rimborsi, per effetto delle differenze di cambio, restano imputati alle disponibilità del richiamato Fondo di rotazione.

6. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria è rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo.

Articolo 2.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

nistrazioni centrali dello Stato **prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari**, in base allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1996.

2. *Identico.*

2. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 1-bis.

(Snellimento dei procedimenti)

1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo disciplina le procedure ed i termini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi comunitari da parte delle amministrazioni interessate, nonché della riprogrammazione degli interventi non realizzati dalle stesse nei termini prestabiliti.

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi contemporaneamente alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed al Consiglio di Stato, che esprimono il rispettivo parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento è adottato anche in assenza del suddetto parere.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

